

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0001690	22/08/2025

OGGETTO: Corte d'Appello di Bari - Giudizio R.G. n. 1290/2023. Sentenza n. 410/2025. Esecuzione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20250001924 DEL 20/08/2025



COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 3 (tre) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 4 (quattro) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE


Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.


Parere della Direttrice Amministrativa	Parere della Direttrice Sanitaria
 Firmato Digitalmente il 21/08/2025 13:44 Rachele POPOLIZIO	 Firmato Digitalmente il 21/08/2025 14:40 Rosella SQUICCIARINI

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 22/08/2025 09:04 Filomena BAVARO	 Firmato Digitalmente il 21/08/2025 15:34 Luigi FRUSCIO

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **22/08/2025**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione
Firmato Digitalmente il 22/08/2025 09:13

Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

OGGETTO: Corte d'Appello di Bari - Giudizio R.G. n. 1290/2023. Sentenza n. 410/2025. Esecuzione.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 329 del 17.02.2025, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore della Struttura Burocratico Legale, avv. Edvige Trotta, che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità, considera e determina quanto segue:

PREMESSO CHE

- Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, il ricorrente, esperito il procedimento per ATP, conveniva in giudizio la ASL BA dinanzi al Tribunale di Bari, R.G. n. 6350/2014, per accertare e dichiarare la responsabilità dell'Azienda e, conseguentemente condannarla al risarcimento dei danni subiti per presunta medical malpractice;
- la ASL BA si costituiva in giudizio, affidava la difesa ad avvocato interno, contestando la fondatezza della domanda in fatto ed in diritto; la causa era istruita mediante acquisizione documentale e CTU medico-legale, alla quale l'Azienda partecipava con proprio CTP; il CTU riconosceva la responsabilità della ASL BA e quantificava il danno al 14% oltre ITT e ITP; in corso di causa a seguito di intervenuto decesso del ricorrente, si costituivano in giudizio gli eredi del *de cuius* rispettivamente coniuge e figlie;
- con ordinanza rep. n. 5209/2023 del 27.09.2023 il Tribunale di Bari condannava la ASL BA al pagamento in favore degli eredi dei danni patiti dal congiunto oltre spese di lite;
- con atto di citazione notificato in data 18.10.2023, la ASL BA, per tramite di avv. interno, proponeva appello dinanzi alla Corte d'Appello di Bari, R.G. n. 1290/2023, chiedendo la riforma dell'ordinanza;
- con sentenza n. 410/2025 del 19.03.2025 la Corte d'Appello di Bari accoglieva l'appello proposto dall' ASL BA e in parziale riforma dell'ordinanza appellata:
 - dichiarava la responsabilità dell'Azienda nella misura del 60% dei danni subiti dal defunto danneggiato, condannando l'ASL BA al pagamento in favore degli appellati dei danni *iure hereditatis* oltre interessi;
 - compensava in ragione della metà le spese di lite, condannando l'Azienda alla refusione delle spese di lite della residua metà per entrambi i gradi di giudizio oltre l'ATP da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
 - poneva le spese di CTU compresa quella espletata in fase di ATP definitivamente a carico di ciascuna parte in ragione della metà.

CONSIDERATO CHE

- la CTU riconosceva il nesso di causalità fra il comportamento dei sanitari e i danni subiti, individuando una condotta colposa di grado lieve a carico del personale sanitario che portò alla caduta del *de cuius* presso la struttura sanitaria ove era ricoverato, inoltre, la quantificazione del danno determinato dalla Corte d'Appello di Bari in riformava

dell'ordinanza del Tribunale di Bari, condannava l'ASL BA al pagamento di una somma notevolmente inferiore, l'Azienda riteneva la quantificazione del danno conforme a diritto, cosicché la sentenza diveniva definitiva;

- con nota pec del 24.04.2025 acquisita al prot. az. 53185/2025 del 24.04.2025, l'avvocato difensore degli appellati, trasmetteva i conteggi calcolati in conformità alle statuizioni della sentenza, ritenuti contabilmente corretti dalla Struttura Burocratico Legale, il proforma relativo alle competenze legali da distrarre in suo favore e le fatture dei CTU quietanzate;
- al fine dell'esecuzione della sentenza in oggetto, con nota protocollo n. 97176 del 29.07.2025, la Struttura Burocratico Legale, confermava la correttezza dei conteggi e, richiedeva al difensore l'integrazione documentale necessaria alla liquidazione del detto titolo;
- con nota pec del 01.08.2025 acquisita al prot. az. 99609/2025 del 04.08.2025, l'avvocato difensore degli appellati, integrava i documenti e comunicava l'avvenuto decesso di uno dei beneficiari, figlia del *de cuius*, la cui quota dovrà essere riconosciuta alla sorella della defunta a fronte dell'intervenuta rinuncia all'eredità della madre, trasmettendone l'atto notarile registrato a Bari il 26.05.2021 al n. 23656/1T, oltre alla dichiarazione di successione avente protocollo telematico n. 21081118212454390, documenti agli atti.

RITENUTO

- pertanto, di dover procedere alla liquidazione, in favore degli appellati del risarcimento del danno, di parte delle spese della CTU e, in favore del difensore antistatario delle spese di lite nella misura riconosciuta dalla Corte d'Appello di Bari con sentenza n. 410/2025; come dettagliato nei *modelli privacy*, parte integrante del presente provvedimento atti allegati non pubblicabili ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii;

Assunto il parere favorevole della Direttrice Amministrativa e della Direttrice Sanitaria

DELIBERA

Assunto quanto in premessa,

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati, di:

- prendere atto della sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 410/2025 del 21.03.2025 e, per l'effetto:
- liquidare e, conseguentemente pagare a titolo di risarcimento danni e spese CTU in favore dei beneficiari e delle spese di lite in favore dell'avvocato difensore, le somme come in dettaglio indicate negli allegati *modelli privacy*, parte integrante del presente provvedimento, atti allegati non pubblicabili ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii,
- disporre la liquidazione e autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010; previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;

- disporre che la spesa riveniente dal presente provvedimento, pari ad € 24.630,77, venga attinta dal conto aziendale n. 230.120.0020 “Fondo rischi per copertura diretta dei rischi”, così come accantonata in sede di chiusura dell’esercizio finanziario dell’anno 2017;
- procedere al rilascio della somma di € 24.822,23 pari alla differenza positiva fra quanto accantonato e quanto utilizzato, imputandola sul conto aziendale 764.110.00020 “altri ricavi e proventi”;
- trasmettere il presente provvedimento alla controparte, per tramite del suo difensore, all’indirizzo di posta elettronica certificata di quest’ultimo;
- di trasmettere copia del presente atto all’U.O.C. Medicina Forense e Rischio Clinico per gli adempimenti relativi agli Obblighi Informativi dei dati e delle informazioni per il monitoraggio degli Errori in Sanità (SIMES);
- demandare, per competenza, l’esecuzione del presente provvedimento all’Area Gestione Risorse Finanziarie e disporre che la stessa trasmetta alla Struttura Burocratico Legale copia del mandato di pagamento esitato, esecutivo della presente deliberazione.

Tutta la documentazione richiamata nel presente atto deliberativo è agli atti della S.B.L.

Fasc. 748/14.

PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su: NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
23012000020 - F.do rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicuraz.)	2017	24.630,77
76411000020 - Altri ricavi e proventi	2025	24.822,23

CONTIENE liquidazione NON Contiene Liquidazione

ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione NON soggetta a pubblicazione

ONERI DI RISERVATEZZA:

CONTIENE dati personali da NON pubblicare NON contiene dati personali



DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

Area Gestione Risorse Finanziarie	U.O. Rischio clinico e Qualità
-----------------------------------	--------------------------------

PROPOSTA N.RO 20250001924 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20250001690 DEL 22/08/2025

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Daliani Poli Francesco	 Firmato digitalmente il 20/08/2025 13:11
Direttore/Responsabile di Struttura	Trotta Edvige	 Firmato digitalmente il 21/08/2025 11:17